

Avv. Luciano Ghirga
Studio Legale Ghirga
Piazza Piccinino 10 – 06122 Perugia
Tel. 075 5732555 / 075 5723956 – Fax 075 5723956
E-mail: avvocatoghirga@libera.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Studio Legale Dalla Vedova
Via V. Bachelet 12 – 00185 Roma
Tel. 06 4440821 – Fax 06 4426165
E-mail: cdv@dallavedova.com
Pec: carlodallavedova@ordineavvocatiroma.org

Alla Corte di Assise d'Appello

di Firenze

Processo a carico di Amanda Marie Knox

e Raffaele Sollecito (R.g. 11/13)

Istanza di questione di legittimità costituzionale proposta dai difensori di fiducia della imputata Amanda Marie KNOX ex art. 23 della L. 11.3.1953 n. 87, relativa al giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 422/2013 del 25 marzo 2013 depositata il 18 giugno 2013.

Istanza di questione di legittimità costituzionale

Nell'interesse di Amanda Marie KNOX i sottoscritti difensori di fiducia avv. Luciano Ghirga del Foro di Perugia ed avv. Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso l'avv. Luciano Ghirga in Perugia Piazza Piccinino 10, viene proposta istanza di legittimità costituzionale per contrasto tra gli articoli 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. con le norme sotto indicate della Costituzione.

1. Disposizioni di legge che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale:

Combinato disposto degli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. in punto alla possibile ripetitività "*ad infinitum*" dei giudizi di rinvio disposti dalla Corte di Cassazione e pedissequi giudizi di impugnabilità delle sentenze di merito.

2. Disposizioni della Costituzione che si ritengono violate.

2a. Art. 111, comma 1 Cost., così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 ("Inserimento dei principi del giusto processo").

Giusto processo ed in particolare: la ragionevole durata quale diritto fondamentale della persona accusata e violazione del principio della "*perpetuatio jurisdictionis*" quale funzione di giudice ultimo di legittimità, affidata alla Corte di Cassazione.

2b. Art. 27 comma 1 e 2 Cost.

Violazione del principio del diritto della persona accusata di ottenere l'accertamento finale della pronuncia processuale entro un periodo definito, anche in ipotesi di non operatività della prescrizione, per reati per i quali la legge preveda la pena dell'ergastolo.

2c. Art. 3, comma 1 Cost.

Violazione del principio di uguaglianza tra persone imputate di reati che prevedono la prescrizione, e quelle imputate di reati che prevedano la pena dell'ergastolo, in quanto questi ultimi non possono beneficiare della prescrizione del reato nei giudizi di plurimi rinvii ed impugnazioni.

3. Sulle disposizioni di legge viziate da incostituzionalità.

3.1 Questa difesa solleva un'eccezione di legittimità costituzionale su norma che permette la replica non contingentata del giudizio di rinvio *ad infinitum*. Il limite alla giurisdizione per le persone accusate, è un principio fondamentale dell'impianto costituzionale a tutela di basilari diritti civili del cittadino.

Se primariamente la difesa della sicurezza e protezione della collettività nei confronti della persona che viola la legge è un istituto portante ed un obbligo dello stato di diritto, con il conseguente perseguimento e accertamento della responsabilità, parimenti tale garanzia, deve trovare applicazione nel rispetto della persona coinvolta, soprattutto alla luce della lettera e dello spirito dell'equo e giusto processo.

Il combinato disposto dagli artt. 627 comma 3 e 628 comma 2 c.p.p. ha di fatto creato un sistema di "*prorogatio ad infinitum*" della giurisdizione apparentemente a tutela della persona accusata, quale applicazione di un principio ideologico di maggior tutela della persona (eccesso di garantismo). Di fatto tale costruzione intinge sui diritti fondamentali civili che impongono una serrata metodologia di procedimento nell'accertamento del fatto criminoso con le cadenze vincolanti imposte dall'art. 111 Cost.

Queste disposizioni di legge conferiscono, a totale discrezione dell'organo di legittimità, ed contro l'interesse dell'imputato, il potere di creare ulteriori giudizi di merito (seppur limitati ad uniformarsi al "*decisum*" della Corte) e relative impugnazioni contravvenendo al principio di giurisdizione del solo doppio grado di merito ed eventuale grado di legittimità.

Le norme impugnate hanno creato un'inammissibile regime differenziato della giurisdizione, per quegli imputati che hanno ottenuto una sentenza di assoluzione, e con la procura che ha presentato ricorso in Cassazione, ed il successivo accoglimento con un giudizio di rinvio nel merito; con possibile ulteriore assoluzione e possibile nuovo ricorso in Cassazione da parte dell'organo inquirente, creando un giudizio *ad infinitum*.

Sulle disposizioni della Costituzione che si ritengono violate.

3.1.1 Art. 111 Cost., comma 1

a) L'attuale situazione normativa nazionale ha regolamentato l'equo e giusto processo - specifica ed imperativa caratteristica della funzione giurisdizionale in adeguamento alla legislazione europea.

Il paragrafo 1, dell'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, ha affermato il diritto di ciascuno a che "*la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente ed in un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale*".

Il nostro ordinamento ha, quindi, dapprima recepito nel quadro della revisione ispirata al cosiddetto giusto processo, l'esigenza che "*la legge*" assicuri "*la*

ragionevole durata” di “*ogni processo*” (art. 111, comma 2, Cost. aggiunto dall’art. 1 della L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2); ha, poi, introdotto uno specifico rimedio interno a fronte della violazione del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione Europea, con la L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto) e cioè ha previsto il diritto del danneggiato ad una equa riparazione a carico dello Stato.

Questa legge ha previsto un termine di chiusura (*Art. 2-ter “Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”*).

Ad oggi quindi questo processo ha già violato il principio della ragionevole durata: data di inizio dell’assunzione della qualità di imputata di Amanda Knox 6 novembre 2007.

Poiché il termine di sei anni è ad oggi quasi trascorso - il prossimo novembre 2013 saranno sei anni dal fatto - appare evidente che per pervenire alla pronuncia irrevocabile dovrà trascorrere ancora parecchio tempo e ciò in palese lesione dei diritti costituzionali della Knox.

Non solo ma i termini intermedi di ragionevole durata previsti dalla Legge 89/2001 art. 2bis (“durata di due anni in secondo grado” e “di un anno nel giudizio di legittimità”) sono stati e saranno ampiamente superati nel presente processo.

Il combinato disposto delle due norme processuali sottolineano la fondatezza della censura per la loro contrarietà alle norme costituzionali. Ed infatti proprio il loro meccanismo intersecativo processuale, non solo permette una possibilità di ipotetica durata ad infinito del processo, ma soprattutto obbliga la investenda Corte di Appello sulla domanda risarcitoria in impossibilità di definizione giudiziaria di

equa riparazione in quanto i termini previsti dalla legge vengono derogati non dalla volontà delle parti ma dalla norma ordinaria processuale impugnata.

Il contrasto è di palese evidenza ed il controllo di costituzionalità imperativo sulla manifesta irragionevolezza della scelta realizzata dalla norma.

b) Il principio costituzionale della “ragionevole durata”, così come esplicitato nella legislazione, sottolinea la contrarietà delle norme investite, in quanto potenzialmente permettono un tempo irragionevole per la definizione dell'accertamento.

La “ragionevole durata” è oggetto oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti costituzionalmente tutelato anche e soprattutto dell'interesse ad un giudizio equo ed imparziale. In tale prospettiva è palese la rilevanza della questione di costituzionalità.

Il potere del Giudice di legittimità di imporre l'esatta osservazione della legge deve essere temperato con i diritti fondamentali civili della persona oggetto della sua applicazione.

Come è stato sottolineato in dottrina¹ per la valutazione della ragionevole durata dell'accertamento giudiziario concorrono due profili: uno oggettivo (la funzione della stabilità sociale non può essere svolta con perseguibilità di fatti lontani nel tempo) e soprattutto soggettivo (l'interesse della persona accusata di un reato ad

¹ - La Corte Costituzionale e le corti d'Europa (atti del seminario svoltosi a Copanello (Cz) il 31 maggio – 1° giugno 2002), cura di FALZEA P., SPADARO A. e VENTURA L., Giappichelli, Torino, 2003, pag. VIII-600.

- Prof. Vincenzo Garofoli “La durata ragionevole del processo (garanzia oggettiva) la durata irragionevole del “processo breve” (garanzia soggettiva) – Treccani - Diritto Penale e Procedura Penale 25 febbraio 2010.
- Antonio Di Tullio D'Elisis – L'imputato è da considerarsi condannato nel caso di annullamento con rinvio? – Maggioli – 22 novembre 2012

essere giudicato entro un termine determinato).

La Corte Costituzionale è stata investita più volte sul punto.

In particolare con l'Ordinanza n. 32/2001 ha così argomentato:

“Che questa Corte ha già esaminato altre questioni di legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poiché “il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli” e che “i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale” (ordinanza n. 7 del 1997);

- che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile ai processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, “ragionevole” in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost.;

- che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi.”

E con la successiva ordinanza n. 204/2001 ha confermato:

“che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111 Cost.: il principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, deve essere infatti letto – alla luce dello stesso richiamo al connotato di “ragionevolezza”, che compare nella formula normativa – in correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta Costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa”. (Art. 24 Cost.)

Sul controllo di ragionevolezza la Corte Costituzionale, soprattutto negli ultimi due anni, ha più volte indagato i limiti in numerosi giudizi, sempre peraltro riportandosi ai tempi ed alle modalità di cui alla Legge 89/2001 (ovvio parametro legislativo).

La fattispecie presenta invece una particolarità unica in quanto non prevede limiti di tempo e indica solamente gli organi giurisdizionali competenti e quindi così apre un percorso processuale di continua stratificazione cui non è stato posto un limite finale.

Orbene il parametro da individuare è la “ragionevolezza” e cioè la qualifica di conformità alla ragione ed al buon senso.

E' di tutta evidenza che il combinato disposto delle norme impugnate non rispondono al criterio di legge soprattutto sotto il profilo che lasciano disponibilità di impugnazioni e rinvii non collegati a tempi precisi ma a disponibilità delle parti e degli enti giudicanti creando così una situazione di indeterminatezza che è ontologicamente una situazione di irragionevolezza contraria al buon senso.

La Corte Costituzione fin dalla sentenza n. 65 del 1996 e la n. 295 del 1995 ha indicato la preliminare cesura di sindacabilità quando, come prospettato nella fattispecie, si permette una giurisdizione "*ad infinitum*" scelta manifestamente irragionevole.

3.1.2 Art. 27, comma 1 Cost.

E' stato indicato autorevolmente che la ragionevolezza temporale della durata del processo penale non può essere determinata in giorni o mesi² in quanto si deve tenere conto di una varietà di parametri. Ma l'art. 111 Cost. elevando a rango costituzionale l'impegno di assicurare l'esaurimento della vicenda giudiziaria entro termini ragionevoli ha sostanzialmente marcato di incostituzionalità la "*prorogatio ad infinitum*" della giurisdizione.

A convalidare tale conclusione come detto è stata introdotta la così detta "legge Pinto" risarcitoria di una distorsione del sistema (e.i. violazione costituzionale) e cioè l'irragionevole durata della vicenda giudiziaria.

Il legislatore ha provveduto a regolamentare un risarcimento che presuppone "*a fortiori*" un comportamento "*contra ius*" e quindi causale di danno.

L'ulteriore diritto violato appare la legittima aspettativa, della persona accusata, di

² Corte Europea 10 novembre 1969 – Stogmuller

avere un limite temporale allo “status” di incertezza di cui soffre nella qualità di imputato.

E' di comune esperienza che tale situazione - quella di indagato o di imputato - è stata ritenuta più afflittiva della stessa pena finale.

La specificità della procedura necessita l'inquadramento della persona oggetto di indagine, in una situazione particolare, ma ciò deve essere limitato nel tempo per evitare la violazione di diritti fondamentali di libertà.

3.1.3 Art. 3, comma 1 Cost.

a) L'uguaglianza è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura. Vieta che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche preferenziali “in itinere” giurisdizionale.

E' del tutto evidente che la persona accusata in sede di rinvio, la cui imputazione preveda la prescrizione, potrà avere interesse ad una continuazione dell'accertamento giudiziario, proponendo le impugnazioni previste dalle norme censurate.

Di contro una persona, la cui imputazione non consenta l'applicazione della prescrizione, come nella fattispecie, si trova in una condizione decisamente diseguale e gravemente lesiva dei propri interessi.

La violazione dell'art. 3 Cost. è, per principio consolidato, quale trattamento differenziato “sotto il profilo della parità ai principi fondamentali della giurisdizione” Corte Cost. sent 262/2009, 24/2004, 23/2011).

Il disposto costituzionale dell'art. 3, comma 1 - così come interpretato

ripetutamente dalla Corte – sottolinea la necessità in applicazione del principio di certezza del diritto che il cittadino conosca in anticipo sia la norma giuridica che le conseguenze della sua violazione con la certezza della pena precostituita.

Si crea invece disparità quando si introduce nel procedimento giurisdizionale un istituto (plurimi rinvii e impugnazioni) che surrettiziamente favorisce una situazione processuale a sfavore di altra processualmente analoga.

La Corte Costituzionale ha ripetutamente inserito ai fini della valutazione del rispetto di eguaglianza – il termine di “ragionevolezza” per esprimere le condizioni che il legislatore deve rispettare e l’oggetto del suo sindacato.

E’ quindi ragionevole la norma che favorisce un imputato non in relazione alla sua qualità ma permettendo espedienti processuali che indirettamente portano alla estinzione del reato in confronto ad altri, come nella fattispecie, che non hanno alcun vantaggio di tali espedienti.

Si incorre in irragionevole disuguaglianza consentire ad una parte di persone accusate di giovare dell’istituto della prescrizione fornendo norme di giurisdizione di particolare valenza estranee sia alle situazioni di fatto iniziali che alle conseguenze giuridiche codificate.

La disuguaglianza non trova le sue radici sulla chiara differenza di fatto ma su una estranea tutela che viola i diritti di difesa di imputato di reato che preveda l’ergastolo.

Il principio contestato non tutela la uguaglianza sostanziale dei cittadini ed in particolare la tutela giurisdizionale dei diritti per cui gli strumenti della giurisdizione, come nella fattispecie, non possono creare disparità di trattamento in

relazione all'interesse e modalità della difesa.

Come è principio fondamentale di filosofia del diritto, l'istituto della prescrizione è a tutela della necessità dello Stato di perseguire fatti vicini nel tempo. E' quindi palese disuguaglianza prevedere per una certa categoria di imputati – coloro che rischiano la pena dell'ergastolo – una illimitata durata per il medesimo scopo.

b) Sotto altro profilo, la Corte delle leggi ha stabilito (vedesi sentenza n. 23 del 2011) che una legge ordinaria processuale non può violare la prerogativa - riservata alla Costituzione – del principio dell'uguale sottoposizione dei cittadini alla giurisdizione.

Così come non è ammessa una peculiare figura di sottrazione alla giurisdizione (legittimo impedimento di alcune alte cariche dello Stato) parimenti contravviene al principio della ragionevolezza, dell'uguaglianza e dell'equo processo permettere ad una determinata categoria di imputati di sottoporsi alla giurisdizione fino ai limiti della prescrizione a differenza di imputati che non la possono godere.

Si crea quindi una disparità censurabile.

La giurisdizione è prerogativa esclusiva, non regolabile da legge ordinaria e non può né essere compromessa (per via di sottrazione) né dilatata ad esclusivo interesse di determinati cittadini.

4. Sulla rilevanza della richiesta pronuncia di incostituzionalità nel presente processo di rinvio.

La auspicata pronuncia potrebbe pronunciarsi quale chiara cesura sull'attività giurisdizionale, con specifica applicazione del giusto ed equo processo alla Knox, onde ottenere un provvedimento definitivo entro un ragionevole tempo.

In particolare la inerenza della richiesta di incostituzionalità è evidente per la Knox in quanto trova le sue radici nella continua posizione di imputata di gravissimo reato per il quale ha sempre richiesto la conferma finale di innocenza.

Il giusto ed equo processo garantisce la limitazione temporanea del potere dello Stato onde non aggiungere alle sofferenze e pene inerenti alla posizione processuale, gravissimi danni diretti ed indiretti in relazione al godimento dei diritti fondamentali della persona.

Questa difesa è consapevole che la proposta istanza intacca la struttura stessa dell'istituto del processo di rinvio e della sua impugnabilità affinché ne sia garantita la celere conclusione ma si sottolinea che tale distorsione è stata segnalata in dottrina e giurisprudenza da oltre un decennio³ ed è imperante che vengano rimossi gli effetti nocivi di un sistema processuale per garantire i principi di cui all'art. 111 Cost.

Per questi motivi, i sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 23 della L. 11.3.1953 n. 87 propongono a questa Ecc.ma Corte

istanza di legittimità costituzionale

degli artt. 627 e 628 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, 27 e 3 della Costituzione per le motivazioni sopraesposte riconoscendone la fondatezza e provvedendo

³ - Paola Sechi, "Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni "de jure condendo", Riv. It. dir e proc. pen., 2009, 01, 250;

- Avv, "Procedura Penale", "Il ricorso per cassazione" di Alfredo Gaito, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, pagg. 808, 809

- Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2003, p. 795

- Filippo Raffaele Dinacci, "La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio", Cass. Pen. 2007, 09, 3500

- Consiglio Superiore della Magistratura, IX Commissione: Tirocinio e Formazione Professionale, Incontro di studio sul tema: Il giudicato penale: profili costituzionali e di diritto comparato, Avv. Prof. Fabrizio Corbi


quindi con pedissequa ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale.

Con ogni conseguente pronuncia.

Con osservanza.

Firenze, 10 settembre 2013

Avv. Luciano Ghirga

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luciano Ghirga', written over a horizontal line.

Avv. Carlo Dalla Vedova

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Dalla Vedova', written over a horizontal line.